

zione dell'art. 15 del R. D. L. N. 966 del 29-4-1923, alla fine del corrente mese deve essere ripartita fra il personale amministrativo e tecnico la percentuale di utili riflettenti il bilancio dell'anno 1934.

Propone che siano adottati per la ripartizione i medesimi criteri degli esercizi precedenti.

Inoltre propone che

Agli impiegati del Servizio Polisse Combattenti sia corrisposto il compenso di fine giugno nella stessa misura stabilita per gli impiegati di ruolo ed avventizi, portando a carico del Tesoro dello Stato il relativo onere.

Agli impiegati in prova ed avventizi sia pure corrisposto in base all'art. 11 del R. I. P. il compenso di fine giugno nella medesima misura stabilita per gli impiegati di ruolo.

Oltre la ripartizione degli utili di cui sopra, negli anni passati l'Amministrazione, in occasione della chiusura di bilanci, ha sempre stanbiato una somma da distribuirsi a titolo di speciale gratificazione ai funzionari più distinti per attiduità ed interessamento al lavoro.

È poichè nel decorso esercizio l'attività degli